



Verona, \_\_\_\_\_

*Ministero  
della cultura*

Al Comune di Caprino Veronese  
Piazza Roma, 6  
37013 Caprino Veronese (VR)  
comune.caprinoveronese.vr@pecveneto.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Lettera inviata solo tramite PEC ai sensi dell'art. 14, c. 1-bis della L. 9 agosto 2013, n. 98.  
Lettera inviata solo tramite posta elettronica ai sensi dell'art. 47, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

<i>Prot. N.</i>		<i>Risposta al prot. n.</i>	5573	<i>del</i>	22-03-2021
<i>Class.</i>	34.43.04	<i>Prot. Sabap-VR n.</i>	7046	<i>del</i>	22-03-2021
<i>Fascicolo</i>	<i>Caprino Veronese</i>	<i>Sottofascicolo</i>	<i>Centro Storico</i>		

**OGGETTO: CAPRINO VERONESE (VR) Centro storico - Occupazione di suolo pubblico ad uso pluri-teatico (Regolamento comunale per la definizione degli elementi e strutture per attività commerciali con l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico) - Tutela ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 s.m.i. art106 c. 2 bis- Autorizzazione**

Con riferimento alla richiesta indicata in oggetto, inoltrata da codesta Amministrazione e tesa ad ottenere il parere di questa Soprintendenza in ordine all'occupazione di suolo pubblico nel centro storico di Caprino Veronese;

VISTO il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i.;

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29/08/2014;

CONSIDERATO che l'area del centro storico cittadino interessata dalla installazione in oggetto è sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42 comma 4, lettera g), fintantoché non sia effettuata la verifica del suo interesse culturale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del citato Decreto legislativo;

VISTA la direttiva 10/10/2012 del Ministero dei beni e delle attività culturali, in merito all'esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale;

VISTA la legge n. 106 del 29/07/2014 recante disposizioni vigenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo delle cultura e il rilancio del turismo;

RICHIAMATA la corrispondenza intercorsa mirata alla definizione concordata del progetto in argomento, finalizzato a regolamentare gli elementi e le strutture da adottarsi per le attività commerciali ubicate nelle aree pubbliche, con particolare riferimento a quelle aventi valore storico, artistico, archeologico e paesaggistico;

VISTA la documentazione pervenuta in allegato alla richiesta in esame;



RICHIAMATO il comma 1 dell'articolo 52 del citato D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i.;  
PRECISATO che gli elementi da collocare all'esterno dell'attività commerciale di cui trattasi dovranno essere di tipo removibile, temporaneo e non dovranno comportare modifiche né creano danni ai siti urbani in questione;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 106, comma 2 bis del D.Lgs n. 42/2004 e s.m. e i, per quanto di propria competenza ritiene necessario che codesto Comune trasmetta una proposta di Regolamento comunale comprendente tutti gli esercizi commerciali interessati a ottenere l'occupazione di suolo pubblico ad uso plateatico.

A titolo orientativo si elencano le disposizioni generali da adottarsi:

- L'attività che si svolgerà all'interno delle aree adibite a plateatico, dovrà garantire il massimo rispetto, la salvaguardia e il decoro degli ambiti tutelati.
- Gli arredi previsti a servizio dei plateatici dovranno essere di fattura semplice, realizzati con materiali di pregio ed essere caratterizzati da strutture leggere e amovibili; anche il tovagliato, a copertura dei tavolini, dovrà risultare sobrio. Sugli arredi e sulle coperture è vietata qualsiasi forma di pubblicità, fatta salva la possibilità di riprodurre il logo del pubblico esercizio, evitando scritte vistose e di scarsa qualità formale.
- Gli allestimenti andranno, di norma, rimossi ed alloggiati all'interno delle rispettive attività commerciali nell'orario di chiusura degli esercizi, in modo da liberare l'area antistante da ogni struttura e garantire la normale fruizione dei luoghi nei restanti periodi della giornata.
- l'estensione del plateatico dovrà essere pari o inferiore alla proiezione dell'unità immobiliare in cui ha sede il pubblico esercizio, in modo da non invadere lo spazio di pertinenza dei vicini edifici.
- Non dovranno essere collocate strutture rese solidali con il suolo. L'installazione di pedane è consentita solo in casi di comprovata necessità, mentre non è ammessa l'installazione di pannelli, a delimitazione del plateatico, di qualsiasi tipo e materiale.
- L'attività che si svolgerà all'interno dell'area adibita a plateatico, dovrà garantire il massimo rispetto, la salvaguardia e il decoro degli ambiti tutelati.
- Sono fatte salve le competenze in materia di autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori su beni culturali, ai sensi dell'art. 21 D.lgs. n. 42/2004.
- In fare di rinnovo della concessione, l'istanza dovrà essere corredata della documentazione relativa alle eventuali modifiche da apportare.

Dovrà essere svolta da personale di codesta Amministrazione comunale una costante attività di vigilanza al fine di accertare la perfetta corrispondenza tra le strutture installate e quanto autorizzato, in modo da contestare tempestivamente ogni eventuale abuso ed irregolarità.

IL SOPRINTENDENTE

*Vincenzo Tiné*

*(documento firmato digitalmente)*

Il Responsabile del Procedimento  
Funzionario Restauratore Arch. Federico Cetrangolo  
AREA VRO - UT 4  
E-mail: federico.cetrangolo@beniculturali.it  
Il Collaboratore all'Istruttoria  
ass.te amm.vo Roberta Laberinto

21/04/2021 - 7046 Plateatici Caprino V.odt

